

**ISTITUZIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE IN  
OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL  
D.LGS.24/2023 IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING E  
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

**PENASSO SAS DI PENASSO MASSIMO E C**

**ver. giugno 2024**

# Sommario

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. Normativa Whistleblowing .....                            | 2  |
| 2. Soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni .....  | 2  |
| 3. Tutele previste per il segnalatore .....                  | 3  |
| 4. Oggetto delle segnalazioni .....                          | 6  |
| 5. Contenuto delle segnalazioni .....                        | 7  |
| 6. Canali di segnalazione .....                              | 8  |
| 6.1 Canali interni di segnalazione.....                      | 8  |
| 6.2 Canali esterni di segnalazione .....                     | 9  |
| 6.3 Divulgazione pubblica .....                              | 9  |
| 7. Gestione delle segnalazioni interne.....                  | 9  |
| 8. Sanzioni.....                                             | 11 |
| 9. Approvazione e divulgazione del presente protocollo ..... | 11 |

## **1. NORMATIVA WHISTLEBLOWING**

Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 l'ordinamento italiano ha recepito la direttiva dell'Unione Europea n.1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero la cosiddetta disciplina *whistleblowing*. L'obiettivo è quello di stabilire norme tese a favorire l'emersione di segnalazioni inerenti violazioni del diritto dell'Unione, attraverso l'utilizzo di specifici canali sicuri di segnalazione. Il fine è quello di prevenire o contrastare fenomeni illeciti all'interno di enti pubblici e privati, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo che siano in danno dell'ente di appartenenza e di pubblico interesse. La normativa prevede anche puntuali garanzie nei confronti dei segnalatori per evitare che questi siano oggetto di ritorsioni.

Il presente documento funge da comunicazione nonché da regolamento interno per la gestione delle procedure di whistleblowing per la società PENASSO SAS DI PENASSO MASSIMO E C con sede in Torino (TO), Corso De Gasperi 32, iscritta al registro delle imprese di Torino con REA n. TO - 1238828, codice fiscale 11761200010 P.IVA 11761200020 (di seguito anche "**Società**") ed è redatto in accordo con quanto previsto dal decreto richiamato, dalle Linee Guida ANAC adottate con delibera del 12/07/2023 e della Guida Operativa per gli enti privati di Confindustria pubblicata in data 27/10/2023. La Società, operando in ambito assicurativo, è soggetta a vigilanza da parte dell'IVASS (*Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni*) e provvederà, qualora necessario, a adeguare i propri canali di segnalazioni ad eventuali regolamenti che verranno emanati dall'Istituto in recepimento degli obblighi di segnalazione previsti dagli articoli 10-quater e 10-quinquis del Codice delle Assicurazioni Private (Dlgs 209/2005).

Nel rispetto delle sopracitate previsioni normative la società PENASSO SAS DI PENASSO MASSIMO E C ha deciso di istituire canali di segnalazioni idonei e di formalizzare una procedura per la gestione delle segnalazioni che permetta la puntuale verifica delle denunce, la protezione del segnalante, la protezione dei dati personali e delle informazioni riservate di cui i soggetti interessati dovessero venire a conoscenza.

## **2. SOGGETTI LEGITTIMATI AD EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI**

La normativa ha previsto un elenco di soggetti legittimati a trasmettere segnalazione, godendo di tutte le garanzie sia in merito alla riservatezza dei dati personali che alla protezione da eventuali ritorsioni.

Possono trasmettere segnalazioni, per mezzo dei canali dettagliati al successivo punto 6, i seguenti soggetti che dovessero apprendere informazioni su violazioni inerenti alla società PENASSO SAS DI PENASSO MASSIMO E C.

- **Lavoratori subordinati**, ivi compresi i lavoratori con contratto a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali
- **Lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, ivi compresi i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione (ad esempio sub agenti, produttori, avvocati, ingegneri, etc.)

- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società e che rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni
- **Azionisti/soci non amministratori di SRL e SAS**
- **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto; in quest'ultima categoria ricadono un'ampia fetta di soggetti che sono collegati in modo diverso alla Società, quali, ad esempio, i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Ai segnalanti viene garantito il rispetto della riservatezza della sua identità e il divieto di atti ritorsivi posti nei suoi confronti. Le misure di protezione si applicano al soggetto segnalante, nonché ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni per il ruolo assunto e per la vicinanza al segnalatore e definiti dal D.Lgs 24/2023 come di seguito:

- **Facilitatore**, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale (poiché in caso di assistenza in qualità di sindacalista beneficerebbe di altre specifiche garanzie).
- **persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi per parentela entro il quarto grado o da uno stabile legame affettivo, da intendersi, secondo le linee guida ANAC, con coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante.
- **colleghi di lavoro** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano **nel medesimo contesto lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona un **rapporto abituale e corrente**. Si specifica che, come da linee guida ANAC, in questa categoria sono ricompresi coloro che lavorano con il segnalante al momento della denuncia (quindi esclusi gli ex colleghi) e che abbiano con lui rapporti di comunanza e amicizia.
- **Enti di proprietà o enti per i quali i segnalanti lavorano**, sono da intendersi i soggetti giuridici dei quali il segnalante detenga la proprietà in via esclusiva, o una partecipazione maggioritaria, oltre che gli altri enti per i quali il segnalante lavora.

### **3. TUTELE PREVISTE PER IL SEGNALATORE**

La società PENASSO SAS DI PENASSO MASSIMO E C si impegna a garantire al segnalante tutte le tutele previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, di riservatezza delle informazioni e di garanzia di non subire ritorsioni o discriminazioni per effetto della segnalazione. Con "ritorsione" si deve intendere qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La Società ha predisposto canali di segnalazione interni, di cui al successivo punto 6, atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti i documenti allegati alla segnalazione. L'identità della persona segnalante così come qualsiasi altro documento o informazione dalla quale possa evincersi l'identità del segnalante non potranno essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso.

In accordo con quanto previsto dalla normativa e dalla Guida Operativa di Confindustria le controversie tra Società e segnalante sono regolate come di seguito.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà per la Società di procedere con la denuncia all'autorità giudiziaria.

La società PENASSO SAS DI PENASSO MASSIMO E C ed il responsabile per la gestione delle segnalazioni gestiranno i dati personali del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali e secondo quanto previsto all'art.13 del D.Lgs. 24/2023.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, sarà effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno immediatamente cancellati.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti responsabili della gestione delle segnalazioni come identificati al successivo punto 6, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018. I gestori dei canali di segnalazione forniranno idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto

legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

In accordo alle previsioni normative è vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini, anche in via indiretta, un danno ingiusto ai soggetti tutelati. È fatto divieto di esercitare verso il segnalante comportamento e/o omissioni con intento vessatorio allo scopo di peggiorare la sua condizione lavorativa. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli. La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune misure che la normativa ha identificato quali ritorsive (*linee guida ANAC*):

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione/denuncia può darne comunicazione all'ANAC, l'ente preposto ad accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Nei procedimenti dinanzi ad ANAC, l'intento ritorsivo si presume: opera, quindi, un'inversione dell'onere probatorio e, pertanto, laddove il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione.

Quest'ultima, pertanto, dovrà dimostrare che la presunta ritorsione non è connessa alla segnalazione/denuncia ma dipende da ragioni estranee rispetto alla segnalazione/denuncia.

Affinché al segnalante sia riconosciuta tale forma di tutela, sono necessarie le seguenti condizioni:

- che il segnalante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse “fondato motivo” di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo quanto previsto dalla presente procedura e alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 24/2023.

I segnalanti perdono il diritto alla suddetta protezione nei seguenti casi:

- 1) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- 2) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi, alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

#### **4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**

Sono oggetto di segnalazione nell'ambito della disciplina del whistleblowing determinati comportamenti od omissioni aventi ad oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. Le informazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto legislativo 24/2023.

Sono considerate violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica:

- condotte illecite che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione europea o nazionale richiamati dall'Allegato al D.Lgs. 24/2023 e dalla Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ed in particolare relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori, sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme

dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

- illeciti amministrativi o contabili;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sul whistleblowing le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante;
- che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio contestazioni e vertenze con datori di lavoro e conflitti tra colleghi);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- in materie già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionale indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo 24/2023 o da atti nazionali che costituiscono attuazione di quanto indicato nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937 seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

## **5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la loro analisi da parte dei soggetti competenti designati.

Nel testo della segnalazione è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il segnalante può inoltre allegare alla segnalazione documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti, in modo da permettere una migliore e approfondita analisi al gestore delle segnalazioni.

In caso di invio della segnalazione con modalità analogica scritta (si veda successivo punto 6), si chiede al segnalante di riportare sulla busta la dicitura "Riservata al gestore della segnalazione" in

modo da assicurare una corretta gestione della documentazione anche in caso di erroneo ricevimento della busta da parte di un soggetto diverso dal responsabile designato.

È possibile effettuare anche segnalazioni in forma anonima, che saranno equiparate sia in termine di riservatezza che in termine di protezione per eventuali identificazioni successive che dovessero avvenire in capo al soggetto segnalante. Anche le segnalazioni anonime dovranno essere adeguatamente circostanziate e complete delle indicazioni e dei particolari necessari al Gestore per la verifica della segnalazione. Il Gestore, verificata la documentazione del segnalante anonimo, deciderà se archivarla o assumere ulteriori iniziative. La documentazione inerente alla segnalazione anonima verrà protocollata e conservata con le medesime modalità delle altre segnalazioni.

## **6. CANALI DI SEGNALAZIONE**

La persona segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni di cui al precedente punto 4, potrà inviare segnalazioni con le seguenti modalità:

1. utilizzo dei canali di segnalazione interni;
2. utilizzo del canale di segnalazione esterno presso l'ANAC;
3. divulgazione pubblica.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

### **6.1 Canali interni di segnalazione**

Il segnalante potrà effettuare segnalazione rilevanti sia in forma orale che in forma scritta. Le segnalazioni dovranno essere indirizzate al soggetto gestore dei canali di segnalazione interna, individuato nella persona della Dott.ssa Claudia Bertoli dello Studio Della Frera Borboni ed Associati.

Per segnalazioni in **forma orale** sarà necessario richiedere un incontro diretto al gestore, che si impegna a fissarlo entro 7 (sette) giorni dalla richiesta (salvo casi di oggettivo impedimento che dovessero prorogare l'incontro e che sarà comunque da tenere entro un termine ragionevole). L'appuntamento può essere richiesto al gestore telefonicamente al numero 030/3531032, a mezzo email all'indirizzo [claudia.bertoli@dellafreraborboni.it](mailto:claudia.bertoli@dellafreraborboni.it) o recandosi personalmente presso il suo ufficio all'indirizzo Via Codignole n.45, Brescia (BS). L'incontro per la segnalazione sarà fatto nei locali dello Studio Della Frera Borboni ed Associati e verrà audio registrato o, qualora il segnalante non autorizzi la registrazione, sarà oggetto di verbale che verrà verificato, rettificato e confermato mediante sottoscrizione dal soggetto segnalante.

Per segnalazioni in **forma scritta** sarà possibile inviare una raccomandata a/r presso l'ufficio del gestore in Via Codignole n.45, 25124 Brescia (BS) all'attenzione del gestore. In conformità al dettato normativo e a quanto espresso da ANAC nelle linee guida, la segnalazione analogica dovrà avvenire con le seguenti modalità: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità, nella seconda,

l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "Riservata al gestore della segnalazione".

## 6.2 Canali esterni di segnalazione

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna indirizzandola al canale istituito da ANAC e rintracciabile sul portale web [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), se ricorre una delle seguenti condizioni:

1. avendo effettuato una segnalazione con un canale interno, il segnalante non ha ricevuto alcun riscontro dal soggetto responsabile della gestione nei termini previsti;
2. ci sono fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
3. ci sono fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Sul portale di ANAC è possibile accedere ai canali di segnalazione scritti, con piattaforma informatica o orali, attraverso le linee telefoniche messe a disposizione dell'autorità.

## 6.3 Divulgazione pubblica

Il Decreto legislativo 24/2023 ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione che consiste nella possibilità di effettuare una divulgazione pubblica delle violazioni con la finalità di renderla di pubblico dominio utilizzando stampa, televisioni o altri strumenti di diffusione di massa. Il segnalatore mantiene il diritto alle protezioni previste dal decreto sulla pubblica divulgazione è stata fatta sussistendo almeno una delle seguenti condizioni:

1. il segnalante ha già fatto una segnalazione utilizzando i canali interni ed esterni (oppure solo quelli esterni qualora ne sussistessero le condizioni) e non ha ricevuto riscontro nei termini stabiliti;
2. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione di cui è venuto a conoscenza costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito (anche per fondato timore che vi sia collusione tra l'autore della violazione ed il soggetto che ha ricevuto la segnalazione tramite il canale esterno).

## **7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

Il Gestore dei canali di segnalazione interni ha dichiarato di possedere i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità necessari, nonché risorse e conoscenze specialistiche che garantiscano l'adozione di misure tecniche e organizzative tali da assicurare il rispetto della riservatezza,

protezione dei dati e segretezza, così come previsto dal punto 4.1 della Guida Operativa di Confindustria.

Il Gestore incaricato al ricevimento della segnalazione dovrà:

- Rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa. Entro detto termine il Gestore è tenuto a rilasciare una semplice notifica di ricevimento senza esprimersi sul merito della segnalazione. L'avviso di ricevimento viene notificato al recapito del segnalante ed in assenza di quest'ultimo e l'impossibilità di interagire con il medesimo, la segnalazione potrà essere considerata come non gestibile;
- Verificare la procedibilità della segnalazione accertando che sia stata trasmessa da un soggetto legittimato e sia inerente alle violazioni oggetto della normativa sul whistleblowing,
- Mantenere le interlocuzioni con il segnalatore, anche al fine di ottenere maggiori informazioni e integrazioni.

Il Gestore archiverà la segnalazione qualora la stessa risulti infondata, ovvero troppo generica e/o priva degli elementi necessari ad avviare qualsiasi approfondimento, registrando e conservando le motivazioni che hanno portato all'archiviazione.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione il Gestore è tenuto ad avviare l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi, fornendo riscontro dell'esito al segnalante. Qualora il Gestore ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione si rivolgerà con solerzia agli organi preposti interni o alle istituzioni esterne a seconda delle competenze. L'attività del Gestore non dovrà sconfinare in attività non di sua competenza, quali lo svolgimento di controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società. Per tali attività rimane la competenza dei soggetti preposti: organi interni della Società, enti amministrativi o magistratura. Nel caso in cui per l'attività di verifica si renda necessario condividere documenti e informazioni con soggetti terzi, il gestore avrà l'obbligo di oscurare ogni dato la cui condivisione potrebbe consentire l'identificazione dei soggetti tutelati, salvo specifico consenso alla rivelazione espresso preventivamente in forma scritta dal soggetto tutelato.

Il Gestore è tenuto a dare un riscontro formale al segnalante entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione, comunicandogli se la segnalazione è stata ritenuta fondata o se è stata archiviata. Anche in caso di segnalazione infondata il gestore darà approfondita comunicazione al segnalante delle motivazioni alla base dell'archiviazione. Qualora l'istruttoria non fosse terminata nel termine dei tre mesi, perché il gestore ha necessita di un maggior tempo per effettuare le necessarie verifiche, il Gestore darà comunque un riscontro formale al segnalante nel termine previsto. Questo riscontro avrà però carattere interlocutorio e non definitivo e, al termine dell'attività istruttoria, sarà dato al segnalante un riscontro definitivo.

Il Gestore avrà cura di conservare le segnalazioni e la relativa documentazione per un tempo non superiore a cinque anni. Il Gestore conserverà ogni segnalazione attribuendovi un numero identificativo progressivo univoco e dette segnalazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto (sia in forma cartacea che digitale, ad esempio in caso di filmati o registrazioni audio) saranno conservate in una banca dati il cui accesso sarà protetto.

## **8. SANZIONI**

L'articolo 21 del D.Lgs n.24/2023 prevede che siano comminate sanzioni amministrative pecuniarie pari a:

- da Euro 10.000 a Euro 50.000 in caso di omessa istituzione dei canali di segnalazione, omessa adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni (o per procedure non conformi alla normativa), omessa verifica delle segnalazioni, ritorsioni a seguito di segnalazioni, ostacolo alla segnalazione o violazione degli obblighi di riservatezza;
- da Euro 500 a Euro 2.500 al segnalante che sia stato oggetto di sentenza di primo grado per diffamazione.

## **9. APPROVAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO**

Il presente protocollo è da intendersi quale atto organizzativo per la definizione delle procedure finalizzate al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing, come previsto dal D.Lgs. 24/2023, dalle Linee Guida ANAC e dalla Guida Operativa di Confindustria. Il protocollo è stato approvato dall'organo amministrativo della società PENASSO SAS DI PENASSO MASSIMO E C ed è stato comunicato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL applicato in azienda. Questo documento sarà messo a disposizione presso i locali aziendali e ne sarà data adeguata comunicazione ai soggetti interessati.

Allegato: D.Lgs n.24/2023